



Delle medesime modalità operative e precauzionali gli enti interessati dovranno tenere conto anche nello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali (**comma 3**).

Articolo 6 (Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale)

Come nel 2021, il **comma 1** dispone che, **per le elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo.**

Il **comma 2** prevede, inoltre, una deroga transitoria all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disponendo anche per l'anno 2022 – per le elezioni nei comuni sino a 15.000 abitanti ove sia stata ammessa e votata una sola lista – che «*sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto*».

Infine, «*In considerazione della situazione politica internazionale e dei correlati rischi connessi alla cybersicurezza, l'articolo 1, comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica per l'anno 2023*» (**comma 3**).

Articolo 7 (Disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)

I **commi da 1 a 6** apportano modifiche alla disciplina in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Si rammenta che ai sensi della previgente normativa tutti gli adempimenti inerenti alle operazioni elettorali di scrutinio e proclamazione devono essere svolti dalla Corte di Appello di Roma, presso la quale è costituito l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Ferma restando la previsione secondo cui i plichi contenenti le schede elettorali devono giungere al predetto Ufficio centrale, il **comma 1** innova l'articolo 7 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, prevedendo l'istituzione di quattro Uffici decentrati, rispettivamente presso le Corti di Appello di Napoli, Firenze, Bologna e Milano, ciascuno composto da tre magistrati. Si dispone, inoltre, che per le rispettive operazioni le Corti di Appello interessate possano avvalersi del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto.